

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1995

**riguardante la conclusione di un accordo fra la Comunità europea e il Canada
che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore
e della formazione**

(95/523/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 126, 127 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che, con decisione del 21 novembre 1994, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di cooperazione tra la Comunità europea, il Canada e gli Stati Uniti d'America nei settori dell'istruzione superiore e della formazione professionale;

considerando che la Comunità ed il Canada si ripromettono di trarre mutui vantaggi da una simile cooperazione, che, da parte della Comunità, deve essere complementare ai programmi bilaterali tra gli Stati membri ed il Canada e deve fornire un valore aggiunto europeo;

considerando che occorre approvare l'accordo tra la Comunità europea ed il Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Canada che istituisce un programma di cooperazione nei settori dell'i-

struzione superiore e della formazione è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'importo di riferimento finanziario per adempiere gli obblighi finanziari della Comunità di cui all'articolo 7 dell'accordo è di 3,24 milioni di ecu per il periodo di cinque anni previsto all'articolo 11, paragrafo 2.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

La delegazione della Comunità europea al Comitato paritetico di cui all'articolo 5 dell'accordo è composta da un rappresentante della Commissione assistito da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome del Consiglio dell'Unione europea e a procedere alle notifiche di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995.